

Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG)

PARTE II

**REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE
PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2010-2013**

(RTTG)

Testo modificato ed integrato dalle deliberazioni 21 dicembre 2009 – ARG/gas 198/09, 30 novembre 2010 – ARG/gas 218/10, 21 aprile 2011 – ARG/gas 49/11, 28 giugno 2011 – ARG/com 87/11, 30 settembre 2011 – ARG/com 130/11, 10 novembre 2011 – ARG/gas 156/11, 6 dicembre 2011 – ARG/gas 178/11 e 8 maggio 2012 – 185/2012/R/GAS.

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	5
TITOLO 2 DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO	6
Articolo 3 Ricavi di riferimento.....	6
Articolo 4 Ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di trasporto.....	9
Articolo 5 Articolazione dei ricavi di riferimento	10
Articolo 6 Altri ricavi per il servizio di bilanciamento del sistema.....	11
TITOLO 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI	11
Articolo 7 Punti di entrata e punti di uscita	11
Articolo 8 Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base annuale.....	11
Articolo 9 Trattamento del gas di autoconsumo, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato.....	12
Articolo 10 Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base inferiore all'anno	13
Articolo 11 Tariffa di trasporto per il servizio interrompibile.....	14
Articolo 12 Corrispettivi unitari di capacità	14
Articolo 13 Corrispettivi unitari ridotti nei casi di avviamento e di prelievi fuori punta	16
Articolo 14 Corrispettivi unitari variabili	17
Articolo 15 Corrispettivi per la fornitura di servizi opzionali	17
Articolo 16 Ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto	18
Articolo 17 Perequazione.....	18
TITOLO 4 AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI	20
Articolo 18 Aggiornamento delle quote di ricavo	20
Articolo 19 Ricavi relativi alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti .	24
Articolo 20 Approvazione delle tariffe successive al primo anno.....	26
Articolo 21 Attestazione e verifica dei ricavi	28
Articolo 22 Altre disposizioni.....	29
TITOLO 5 COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI DI CARATTERE GENERALE DEL SISTEMA GAS	29
Articolo 23 Componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas	29
Articolo 24 Destinazione del gettito delle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto	30
Articolo 25 Modalità di determinazione ed aggiornamento delle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto.....	31

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla Regolazione delle tariffe del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (di seguito: *RTTG*), si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito deliberazione n. 137/02) e le seguenti definizioni:

- **anno** è il periodo che intercorre tra l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **attività di trasporto** è l'attività che comprende le attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale come definite nella deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- **autoconsumo** è il quantitativo di gas misurato per gli usi dell'impresa, incluso il gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione, espresso in GJ/anno;
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettico;
- **conferimento** è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas che ciascun utente può immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;
- **contributi erogati da soggetti privati** sono i contributi percepiti in coerenza con i criteri tecnico-economici emanati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/00; fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/00, i contributi sono definiti sulla base dei criteri provvisori contenuti nel codice di rete dell'impresa di trasporto, approvato dall'Autorità;
- **decreto legislativo n. 28/11** è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 71 del 28 marzo 2011;
- **GNC** è il quantitativo di gas non misurato riconducibile a tutte le indeterminatezze dei termini che costituiscono l'equazione di bilancio della rete di trasporto, espresso in GJ/anno; rappresenta l'incognita dell'equazione di bilancio della rete di trasporto;
- **impresa di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;

- **impresa maggiore** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti;
- **perdite di rete** è il quantitativo di gas non misurato necessario alla copertura delle perdite di rete, espresso in GJ/anno;
- **periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto** è il periodo di 9 (nove) mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna o di potenziamento superiore al 10% della capacità di un punto di riconsegna esistente;
- **periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl** è il periodo di 16 (sedici) mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata;
- **periodo di regolazione** è il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
- **periodo di punta** è il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra l'1 novembre e il 30 aprile di ciascun anno;
- **periodo fuori punta** è il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra l'1 maggio e il 31 ottobre di ciascun anno;
- **punto di consegna** è il punto fisico delle reti nel quale l'utente rende disponibile il gas all'impresa di trasporto per la sua immissione in rete;
- **punto di riconsegna** è il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale l'impresa di trasporto rende disponibile il gas all'utente per il prelievo dalla rete;
- **punto di entrata** è un punto di consegna, o un aggregato di punti di consegna;
- **punto di uscita** è un punto virtuale aggregato di più punti fisici di interconnessione tra la rete nazionale di gasdotti e la rete regionale di gasdotti, ovvero un punto fisico di interconnessione tra la rete nazionale di gasdotti e un sistema di gasdotti estero;
- **rete nazionale di gasdotti** è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
- **reti regionali di gasdotti** sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti;
- **rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica** è l'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente;
- **RA** è il ricavo pari al costo riconosciuto dei servizi per il bilanciamento del sistema;
- **RD** è l'ammontare derivante dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio;
- **RNI** è il ricavo relativo ai nuovi investimenti;

- RSC^N è l'ammontare derivante dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti;
- RSC^R è l'ammontare derivante dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di riconsegna della rete regionale di gasdotti;
- RT è il ricavo di riferimento per l'attività di trasporto;
- RT^E è la componente dei ricavi relativa all'attività di trasporto di gas naturale, attribuita ai volumi immessi in rete;
- RT_{CO} è la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi;
- RT^N è la componente dei ricavi relativa all'attività di trasporto di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, attribuita alla capacità di trasporto conferita su tale rete ed è data dalla somma delle quote di ricavo $RT_{capitale}^N$ e RT_{amm}^N ;
- $RT_{capitale}^N$ è la quota di ricavo della rete nazionale di gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto;
- RT_{amm}^N è la quota di ricavo della rete nazionale di gasdotti riconducibile alla quota di ammortamento riconosciuta;
- RNI^N è la quota parte dei ricavi relativa alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti finalizzati all'attività di trasporto di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, attribuita alla capacità di trasporto conferita su tale rete;
- RT^R è la componente dei ricavi relativa all'attività di trasporto di gas naturale sulla rete regionale di gasdotti, attribuita alla capacità di trasporto conferita su tale rete ed è data dalla somma delle quote di ricavo $RT_{capitale}^R$ e RT_{amm}^R ;
- $RT_{capitale}^R$ è la quota di ricavo della rete regionale di gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto;
- RT_{amm}^R è la quota di ricavo della rete regionale di gasdotti riconducibile alla quota ammortamento riconosciuta;
- RNI^R è la quota parte dei ricavi relativa alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti finalizzati alle attività di trasporto di gas naturale sulle reti regionali di gasdotti, attribuita alla capacità di trasporto conferita su tali reti;
- $RTDG$ è la Parte II del Testo Unico di regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvato con deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- $RTSG$ è la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014, approvata con deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10;
- TIT è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- TIU è l'allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 come modificata e integrata;
- **utente** è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di trasporto.

- 2.2 La tariffa per il servizio di trasporto del gas naturale, determinata sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento, è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di trasporto applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.

TITOLO 2

DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Articolo 3

Ricavi di riferimento

- 3.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie per l'anno 2010, ciascuna impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge attività di trasporto, calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'Articolo 8 per l'anno 2010, secondo le modalità definite nei commi successivi.
- 3.2 Il ricavo di riferimento RT_{2010} viene calcolato dall'impresa sommando le seguenti quote di ricavo:
- a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, pari al 6,4 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del successivo comma 3.3;
 - b) maggiore remunerazione del capitale investito netto per gli investimenti sostenuti durante il secondo periodo di regolazione, calcolata ai sensi del successivo comma 3.6;
 - c) ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, calcolati ai sensi del successivo comma 3.7;
 - d) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei successivi commi da 3.8 a 3.11.
- 3.3 Il capitale investito netto riconosciuto è pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo di cui al medesimo comma 3.4 lettera c), deducendo le poste rettificative determinate secondo le disposizioni di cui al comma 3.5.
- 3.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di trasporto:
- a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni realizzate a partire dall'anno 1959 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2008, raggruppate nelle categorie di cui alla Tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) non determinati in sede di bilancio;

- b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2;
 - c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
 - d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella Tabella 3;
 - e) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d);
 - f) aggiorna i valori di cui alla precedente lettera e), applicando una variazione pari al 3,0 per cento.
- 3.5 Le poste rettificative di cui al comma 3.3 sono pari alla somma:
- a) del trattamento di fine rapporto;
 - b) del valore dei contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'attività di trasporto erogati da pubbliche amministrazioni e da soggetti privati rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 3.4 lettera b) e la variazione di cui al comma 3.4 lettera f); i contributi percepiti sono soggetti a degrado fino all'anno 2000.
- 3.6 Ai fini del calcolo della quota parte dei ricavi riconducibile agli investimenti sostenuti durante il secondo periodo di regolazione di cui al comma 3.2, lettera b), le imprese:
- a) determinano il valore del capitale investito netto riconosciuto relativo agli investimenti sostenuti nel secondo periodo di regolazione secondo i criteri di cui al comma 3.4;
 - b) applicano al valore di cui alla lettera a) gli incrementi del tasso di remunerazione di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 166/05.
- 3.7 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di trasporto:
- a) determina gli ammortamenti annui dividendo l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui al precedente comma 3.4, lettera c), al netto degli incrementi patrimoniali relativi ai terreni e alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2008, per la durata convenzionale riportata nella Tabella 1;
 - b) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera a), relativi alle diverse categorie;
 - c) aggiorna i valori di cui alla precedente lettera b), applicando una variazione pari al 3,0 per cento.
- 3.8 I costi operativi comprendono tutte le voci di costo effettivamente sostenute nell'esercizio 2008 ed attribuite al servizio di trasporto come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di trasporto e dai conti

separati presentati ai sensi del *TIU*, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.

- 3.9 Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.8, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le seguenti voci di costo:
- a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di trasporto di proprietà di altre imprese;
 - b) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi derivanti da contenziosi;
 - c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - d) gli oneri straordinari;
 - e) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia soccombente;
 - f) i costi relativi al gas acquistato per gli autoconsumi e per le perdite di rete.
- 3.10 Nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno 2008 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2007-2008, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{2010} = [COE_{2008} + 0,5 * (COR_{2008} - COE_{2008})] * (1 + I_{2009} - X) * (1 + I_{2010} - \bar{X})$$

dove:

- COR_{2010} è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno 2010;
- COE_{2008} è il livello dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2008 e risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di trasporto e dai conti separati presentati ai sensi del *TIU*;
- COR_{2008} è il livello dei costi operativi riconosciuto per l'anno termico 2007-2008, pari al prodotto della quota parte del corrispettivo unitario variabile *CV* riconducibile ai costi operativi del trasporto, calcolato secondo le disposizioni di cui al comma 3.9, e l'energia associata ai volumi di gas immessi in rete nell'anno 2008, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 13.1, della deliberazione n. 166/05 pari a 3267,129 PJ;
- I_{2009} è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per l'anno termico 2008-2009, pari all'1,7%;
- I_{2010} è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per l'anno 2010 pari al 2,1%;

- X è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 3,5%;
- \bar{X} è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel terzo periodo di regolazione, calcolato secondo i criteri di cui al comma 18.8.

3.11 Nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno 2008 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno termico 2007-2008, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{2010} = COE_{2008} * (1 + I_{2009} - X) * (1 + I_{2010} - \bar{X})$$

dove i termini assumono il significato di cui al precedente comma 3.10.

3.12 L'impresa di trasporto che svolge il servizio di trasporto mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.2; in particolare ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato netto considera gli incrementi patrimoniali relativi ai cespiti utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto presenti nei libri contabili di soggetti diversi dall'impresa stessa.

Articolo 4

Ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di trasporto

- 4.1 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di trasporto, le imprese che avviano nel terzo periodo di regolazione l'attività di trasporto attraverso nuove reti di trasporto calcolano le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti economico-tecnici secondo i criteri indicati al comma 3.2, lettere a), b) e c), sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, tenuto conto:
- a) del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui alla Tabella 2, aggiornato applicando le variazioni di cui al comma 3.4, lettera f) e di cui al comma 18.1 lettera a);
 - b) dell'incremento del tasso di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'Articolo 19.
- 4.2 La quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell'Autorità; tale proposta deve includere un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri.
- 4.3 Le imprese di trasporto che si costituiscono a seguito di una riclassificazione di tratti di rete di distribuzione in rete di trasporto, operata ai sensi di specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico, calcolano i ricavi di riferimento ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.2:
- a) con riferimento alla remunerazione del capitale investito e alla quota di ammortamento sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni oggetto di riclassificazione, presenti nel bilancio della

società di distribuzione nell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, e comunque nei limiti in cui tali cespiti vengono dismessi ai fini del calcolo della tariffa di distribuzione secondo i criteri di cui al comma 44.1, lettera c) del *RTDG*;

b) con riferimento alla determinazione dei costi operativi riconosciuti sulla base di un accordo di ripartizione con l'impresa di distribuzione nei limiti del valore complessivamente riconosciuto al servizio di distribuzione.

- 4.4 Le imprese di distribuzione provvedono a versare alla Cassa, entro i termini di cui al comma 17.7, l'ammontare pari ai costi operativi riconosciuti relativi alle infrastrutture riclassificate.
- 4.5 Nel caso in cui l'impresa di trasporto non trasmetta l'accordo di cui al comma 4.3, lettera b), nei termini previsti dalle disposizioni di cui all'Articolo 20, l'Autorità determina con specifico provvedimento, entro 30 giorni dal termine indicato, i criteri di ripartizione dei costi operativi riconosciuti tra impresa di trasporto e impresa di distribuzione.
- 4.6 I criteri indicati nei precedenti commi 4.3, 4.4 e 4.5 si applicano anche nel caso di riclassificazioni di tratti di rete di distribuzione da parte di imprese che svolgono il servizio di trasporto all'inizio del terzo periodo di regolazione.
- 4.7 Nel caso in cui una nuova impresa di trasporto venga a costituirsi su impianti già precedentemente compresi in una rete di trasporto, i relativi ricavi di riferimento e i ricavi della società complementare saranno dimensionati per coprire il livello di costi corrispondente alla precedente struttura societaria.

Articolo 5

Articolazione dei ricavi di riferimento

- 5.1 Le quote di ricavo riconducibili al costo riconosciuto del capitale investito netto, di cui al comma 3.2, lettere a) e b), sono ripartite nelle quote di ricavo $RT_{capitale}^N$ e $RT_{capitale}^R$ proporzionalmente al capitale investito nella rete nazionale e regionale.
- 5.2 La quota di ricavo riconducibile agli ammortamenti riconosciuti, di cui al comma 3.2, lettera c), viene ripartita nelle quote di ricavo RT_{amm}^N e RT_{amm}^R proporzionalmente agli ammortamenti relativi alla rete nazionale e regionale.
- 5.3 I ricavi di riferimento RT calcolati secondo i criteri di cui all'Articolo 3 e all'Articolo 4 sono suddivisi, per ciascuna impresa che svolge attività di trasporto, nelle seguenti componenti:
- RT^N , pari alla somma delle quote di ricavi $RT_{capitale}^N$ e RT_{amm}^N dell'impresa di trasporto;
 - RT^R , pari alla somma delle quote di ricavi $RT_{capitale}^R$ e RT_{amm}^R dell'impresa di trasporto;
 - RT^E , pari alla quota di ricavo riconducibile ai costi operativi RT_{CO} dell'impresa di trasporto.

Articolo 6

Altri ricavi per il servizio di bilanciamento del sistema

- 6.1 In aggiunta ai ricavi di cui ai precedenti Articolo 3 e Articolo 4 è riconosciuto, alle imprese che svolgono l'attività di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, un ulteriore ricavo *RA*, pari al costo riconosciuto dei servizi per il bilanciamento del sistema per l'ammontare definito ai commi seguenti.
- 6.2 Il costo riconosciuto del servizio di bilanciamento del sistema di cui al comma 6.1 è dato dalla somma delle seguenti voci:
- a) i costi relativi alle prestazioni di stoccaggio, calcolati in base ai requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari al bilanciamento del sistema e in base alle tariffe di stoccaggio;
 - b) il costo del capitale relativo ai volumi di gas immobilizzati in stoccaggio.
- 6.3 Le modalità di valorizzazione del ricavo *RA* sono riviste in esito al completamento del processo di revisione del regime di bilanciamento, avviato ai sensi del comma 1, della deliberazione 26 febbraio 2004, n. 22/04.

TITOLO 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 7

Punti di entrata e punti di uscita

- 7.1 L'impresa maggiore individua i punti di entrata e di uscita, secondo criteri di trasparenza e imparzialità; i punti di uscita sono coerenti con gli ambiti tariffari individuati dalla deliberazione ARG/gas 159/08.
- 7.2 Ai fini del calcolo dei corrispettivi unitari CP_e di cui all'Articolo 12, i punti di entrata da produzione nazionale sono raggruppati in aree territoriali omogenee.

Articolo 8

Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base annuale

- 8.1 La tariffa di trasporto T per il servizio di trasporto continuo su base annuale per l'utente è data dalla seguente formula:

$$T = (K_e \cdot CP_e) + (K_u \cdot CP_u) + (K_r \cdot CR_r) + V \cdot (CV + CV^P);$$

dove:

- K_e è la capacità conferita all'utente nel punto di entrata *e* della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno;
- CP_e è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti nel punto di entrata *e* della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;
- K_u è la capacità conferita all'utente nel punto di uscita *u* della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno;

- CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;
 - K_r è la capacità conferita all'utente nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espressa in metri cubi /giorno;
 - CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;
 - V è il quantitativo di gas immesso in rete, espresso in metri cubi;
 - CV è il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/metro cubo;
 - CV^p è il corrispettivo unitario variabile integrativo di cui al comma 14.2, espresso in euro/metro cubo.
- 8.2 I corrispettivi unitari facenti parte della tariffa T sono espressi con riferimento a un metro cubo di gas alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15° C.
- 8.3 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, l'impresa maggiore calcola i corrispettivi unitari di capacità CP_e , CP_u e CR_r e i corrispettivi unitari variabili CV e CV^p secondo le disposizioni di cui all'Articolo 12 e all'Articolo 14, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

Articolo 9

Trattamento del gas di autoconsumo, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato

- 9.1 L'impresa maggiore definisce annualmente, coordinandosi con le altre imprese di trasporto, con riferimento agli assetti di rete previsti nel successivo anno, ai dati storici disponibili e previa approvazione dell'Autorità, il quantitativo di gas di autoconsumo AC_t , previsto per il successivo anno.
- 9.2 Le modalità per l'allocazione del quantitativo di gas agli utenti del servizio di cui al precedente comma 9.1 sono definite dall'Autorità con separato provvedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.
- 9.3 A partire dall'anno 2012, nel caso in cui si verificano scostamenti tra il quantitativo di gas allocato agli utenti ai sensi di cui al precedente comma 9.2 ed il quantitativo effettivo, l'impresa maggiore somma alla componente AC_t , un'ulteriore componente ΔAC_t , che può assumere valori positivi o negativi, calcolata applicando la seguente formula:

$$\Delta AC_t = AC_{t-2} - AC_{t-2}^{Eff}$$

dove:

- ΔAC_t è la componente che tiene conto dello scostamento tra il quantitativo di gas allocato agli utenti e il quantitativo effettivo del gas di autoconsumo relativo all'anno $t-2$;
- AC_{t-2}^{Eff} è il quantitativo di gas effettivamente utilizzato dalle imprese per autoconsumo nell'anno $t-2$.

- 9.4 L'impresa maggiore definisce annualmente, coordinandosi con le altre imprese di trasporto, sulla base dei dati storici disponibili e previa approvazione dell'Autorità, il quantitativo di gas a copertura delle perdite di rete PE_t , previsto per il successivo anno.
- 9.5 Le modalità per l'allocazione del quantitativo di gas agli utenti del servizio di cui al precedente comma 9.4 sono definite dall'Autorità con separato provvedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.
- 9.6 A partire dall'anno 2012, nel caso in cui si verificano scostamenti tra il quantitativo di gas a copertura delle perdite di rete PE_t , di cui al comma 9.4 e il quantitativo di gas effettivamente allocato agli utenti del servizio, l'impresa maggiore di trasporto somma alla componente PE_t , un'ulteriore componente ΔPE_t , che può assumere valori positivi o negativi, calcolata applicando la seguente formula:

$$\Delta PE_t = PE_{t-2} - PE_{t-2}^{All}$$

dove:

- ΔPE_t è la componente che tiene conto dello scostamento tra il quantitativo di gas a copertura delle perdite di rete PE_t e il quantitativo di gas effettivamente allocato agli utenti del servizio relativamente all'anno $t-2$;
 - PE_{t-2}^{All} è il quantitativo di gas effettivamente allocato agli utenti del servizio, relativamente all'anno $t-2$.
- 9.7 L'Autorità definisce annualmente il quantitativo di gas a copertura del gas non contabilizzato GNC_t , previsto per il successivo anno, tenuto conto delle disposizioni in materia di adeguamento degli impianti di misura.
- 9.8 Le modalità per l'allocazione del quantitativo di gas agli utenti del servizio di cui al precedente comma 9.7 sono definite dall'Autorità con separato provvedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.
- 9.9 Per l'anno 2010, il quantitativo di gas a copertura del gas non contabilizzato GNC_t , è pari a 9.907.722 GJ.

Articolo 10

Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base inferiore all'anno

- 10.1 L'impresa di trasporto rende disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero e nei punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl un servizio di trasporto continuo su base semestrale, trimestrale e mensile, applicando ai corrispettivi di capacità CP_e , riproporzionati su base mensile, i coefficienti moltiplicativi riportati nella Tabella 4.

Articolo 11

Tariffa di trasporto per il servizio interrompibile

- 11.1 L'impresa maggiore rende disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero un servizio di trasporto interrompibile secondo le modalità definite nel codice di rete applicando corrispettivi di capacità CP_e ridotti rispetto a quelli calcolati secondo le modalità di cui all'Articolo 12 al fine di riflettere il rischio associato all'interruzione del servizio, assicurando trasparenza e parità di trattamento agli utenti del servizio.
- 11.2 L'impresa maggiore pubblica i criteri adottati per la determinazione delle capacità interrompibili e continue nei punti di entrata.

Articolo 12

Corrispettivi unitari di capacità

- 12.1 Ai fini della formulazione della proposta relativa ai corrispettivi CP_e e CP_u l'impresa maggiore:
- calcola i costi unitari del trasporto C_{ij} da ciascun punto di entrata i , inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita j , inclusi i siti di stoccaggio, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacità di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalità diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari al 14 per cento del costo delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano più punti di consegna, e in un punto di uscita più punti di interconnessione con la rete regionale di gasdotti, i costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacità previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi; ai percorsi verso i punti di uscita dei siti di stoccaggio vengono allocati i soli costi aggiuntivi dovuti al sovradimensionamento delle infrastrutture di trasporto funzionali all'importazione del gas nel periodo estivo;
 - calcola i valori dei corrispettivi unitari in ciascun punto in modo da minimizzare la somma delle differenze quadratiche tra i corrispettivi CP_i e CP_j e i costi C_{ij} secondo il criterio di ottimizzazione:

$$\min \sum_{i,j} (CP_i + CP_j - C_{ij})^2 ;$$

soggetto ai seguenti vincoli:

- sono escluse le soluzioni nelle quali i corrispettivi assumono valori negativi;
- il prodotto dei corrispettivi unitari CP_e moltiplicati per le capacità K_e previste in conferimento nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi, normalizzate su base annuale mediante il prodotto del coefficiente di riproporzionamento del corrispettivo di capacità CP_e per i coefficienti moltiplicativi riportati nella Tabella 4, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi relativi alla rete nazionale ($RT^N + RN^N + RA - RD_{t-2} - RSC_{t-2}^N - FC^N$) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno di applicazione con i

criteri dei successivi Articolo 18 e Articolo 19, secondo la seguente formula:

$$RT^N + RNI^N + RA - RD_{t-2} - RSC_{t-2}^N - FC^N = 2 \sum_{e=1}^m K_e \cdot CP_e$$

dove FC^N è il fattore correttivo definito al successivo Articolo 18, e m è il numero dei punti di entrata;

- il prodotto dei corrispettivi unitari CP_u per le capacità K_u previste in conferimento nei punti di uscita, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi relativi alla rete nazionale ($RT^N + RNI^N + RA - RD_{t-2} - RSC_{t-2}^R - FC^N$) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno di applicazione con i criteri dei successivi Articolo 18 e Articolo 19, secondo la seguente formula:

$$RT^N + RNI^N + RA - RD_{t-2} - RSC_{t-2}^N - FC^N = 2 \sum_{u=1}^n K_u \cdot CP_u ;$$

dove n è il numero dei punti di uscita;

- le differenze tra i valori dei corrispettivi unitari relativi a punti di uscita contigui non devono superare il 30 per cento del valore medio nazionale dei corrispettivi CP_u ;
- c) sostituisce i corrispettivi unitari di entrata dagli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di entrata relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera erogabile da ciascun sito;
- d) sostituisce i corrispettivi unitari di uscita verso gli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di uscita relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera iniettabile in ciascun sito.

12.2 Ai fini di quanto previsto dal comma 12.1, lettera b), secondo alinea, la capacità prevista in conferimento nei punti di entrata corrispondenti ai terminali di rigassificazione è pari alla capacità di rigassificazione del terminale.

12.3 Ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo CR_r , l'impresa maggiore di trasporto:

- a) calcola il corrispettivo unitario CR_r per tutti i punti di riconsegna che distano almeno 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, dove la distanza è pari alle lunghezze dei gasdotti come calcolate nel successivo comma 12.5;
- b) riduce, per i punti di riconsegna che distano meno di 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CR^D proporzionalmente alla minor distanza, secondo la formula:

$$CR_r^D = \frac{D}{15} \times CR_r ;$$

dove :

- D è la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti, espressa in chilometri, pari alle lunghezze dei gasdotti come calcolate nel comma 12.5;

- CR_r è il corrispettivo per distanze non inferiori a 15 chilometri.
 - c) calcola i corrispettivi unitari CR_r e CR_r^D in modo che il prodotto di tali corrispettivi moltiplicati per le capacità previste in conferimento nei punti di riconsegna, non sia superiore alla somma dei ricavi relativi alla rete regionale di gasdotti ($RT^R + RNI^R - RSC_{t-2}^R - FC^R$) di tutte le imprese di trasporto, aggiornati per l'anno di applicazione con i criteri dei successivi Articolo 18 e Articolo 19, dove FC^R è il fattore correttivo definito al successivo Articolo 18, comma 18.4; i corrispettivi unitari CR_r e CR_r^D sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni dei corrispettivi applicati dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione;
 - d) calcola i corrispettivi specifici d'impresa sulla base dei dati d'impresa di cui alla precedente lettera c), relativi alle quote di ricavo e alle capacità di trasporto.
- 12.4 Qualora sia la consegna che la riconsegna del gas avvengano attraverso le reti regionali di gasdotti, si applica un unico corrispettivo CR_r .
- 12.5 Ciascuna impresa di trasporto calcola annualmente la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti di cui al comma 12.3 nel seguente modo:
- a) nel caso di impianti di distribuzione come media aritmetica delle distanze dei punti di riconsegna che li alimentano;
 - b) nel caso di punti di riconsegna non compresi alla lettera a), come la distanza effettiva di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti.

Articolo 13

Corrispettivi unitari ridotti nei casi di avviamento e di prelievi fuori punta

- 13.1 Durante il periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CR_r come di seguito indicato:
- a) nei primi 6 (sei) mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 50%;
 - b) nei successivi 3 (tre) mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 25%.
- 13.2 La riduzione del corrispettivo CR_r di cui al comma 13.1 si applica anche nel caso di interventi di rifacimento dell'impianto esistente tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati a gas, i quali non comportino un potenziamento della capacità del punto di riconsegna superiore al 10%. In tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati. La riduzione del corrispettivo può essere applicata una sola volta per ciascun punto di riconsegna.
- 13.3 Durante il periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CP_e per una percentuale pari al 50%.

- 13.4 Per i punti di riconsegna nei quali l'utente si è impegnato ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta, l'impresa di trasporto riconosce una riduzione del corrispettivo CR_r pari al 30%.

Articolo 14

Corrispettivi unitari variabili

- 14.1 L'impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile CV per il primo anno del periodo di regolazione dividendo la somma complessiva delle quote di ricavi RT^E di tutte le imprese di trasporto, di cui al precedente Articolo 5, comma 5.3, per i volumi immessi nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio, nel periodo luglio 2008-giugno 2009, opportunamente normalizzati per quanto riguarda i prelievi dei clienti civili e tenuto conto dei volumi soggetti a riduzione del corrispettivo variabile, assunta pari a 75.732.015.679 metri cubi standard.
- 14.2 Il corrispettivo unitario variabile integrativo del trasporto, CV^P , riconosciuto ai sensi della deliberazione n. 120/01 a fronte degli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, continua ad essere applicato in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall'entrata in servizio delle opere relative.
- 14.3 Il corrispettivo CV e il corrispettivo integrativo CV^P sono applicati ai quantitativi immessi in rete in ciascuno dei punti di entrata, al netto dei quantitativi allocati agli utenti del servizio ai sensi dell'Articolo 9, esclusi i siti di stoccaggio.
- 14.4 Nel caso in cui il servizio di trasporto sia svolto attraverso la sola rete nazionale di gasdotti, i corrispettivi CV e CV^P sono ridotti del 60 per cento.
- 14.5 Nel caso in cui il servizio di trasporto sia svolto attraverso reti regionali di gasdotti senza transito attraverso la rete nazionale di gasdotti, i corrispettivi CV e CV^P sono ridotti del 40 per cento.

Articolo 15

Corrispettivi per la fornitura di servizi opzionali

- 15.1 L'impresa di trasporto ha facoltà di offrire in maniera trasparente e non discriminatoria eventuali ulteriori servizi opzionali rispetto a quelli di cui all'Articolo 8, all'Articolo 10 e all'Articolo 11.
- 15.2 L'impresa di trasporto presenta all'Autorità una proposta recante le condizioni tecniche ed economiche per l'offerta dei servizi di cui al comma 15.1 ai fini della loro approvazione.
- 15.3 Le condizioni economiche di cui al precedente comma 15.2 devono essere determinate sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto, enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di trasporto e non già compresi nei costi operativi di cui al precedente Articolo 3.
- 15.4 L'impresa di trasporto pubblica le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione dei servizi opzionali ed offre il relativo servizio assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

Articolo 16

Ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto

- 16.1 Con cadenza annuale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie, le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, le modalità per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 8, per la ripartizione degli autoconsumi di cui al comma 9.1, delle perdite di rete di cui al comma 9.4 e del *GNC* di cui al comma 9.7.
- 16.2 Copia dei contratti di cui al precedente comma 16.1 è trasmessa all'Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula.
- 16.3 Qualora i contratti di cui al precedente comma 16.2, non si perfezionino entro il termine ivi previsto, provvede l'Autorità, sentite eventualmente le imprese interessate.

Articolo 17

Perequazione

- 17.1 La perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CR_r , unico a livello nazionale si applica a tutte le imprese che svolgono l'attività di trasporto su reti regionali di gasdotti.
- 17.2 La Cassa, attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di trasporto di cui al comma 17.1, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.
- 17.3 Ai fini di quanto previsto dal comma 17.2, ciascuna impresa di trasporto, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun anno, fa pervenire alla Cassa, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui al comma 17.5. La Cassa definisce le modalità di trasmissione in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte della Direzione tariffe dell'Autorità.
- 17.4 Nel caso in cui l'impresa di trasporto non rispetti i termini di cui al comma 17.3, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa di trasporto inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.
- 17.5 In ciascun anno t , l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo al corrispettivo di capacità CR_r , unico a livello nazionale è pari a:

$$T_{i,t}^{CR} = [REF_{i,t}^{CR} - RICT_{i,t}^{CR}]$$

dove:

- $T_{i,t}^{CR}$ è l'ammontare di perequazione dei costi di trasporto dell'anno t , relativo al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale;
- $REF_{i,t}^{CR}$ è l'ammontare dei ricavi effettivi di trasporto dell'anno t , calcolati applicando il corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale di cui all'Articolo 12, alle capacità effettivamente conferite;
- $RICT_{i,t}^{CR}$ è l'ammontare dei ricavi di trasporto di competenza dell'anno t spettanti all'impresa di trasporto, calcolato applicando il corrispettivo specifico d'impresa, di cui all'Articolo 12, comma 12.3, lettera d), alle capacità effettivamente conferite.

17.6 La Cassa, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun anno, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa di trasporto l'ammontare di perequazione relativo al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale.

17.7 Ciascuna impresa di trasporto, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 17.6, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.

17.8 La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro 120 giorni dalla conclusione di ciascun anno, liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di trasporto.

17.9 Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti *pro quota* rispetto agli importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilità dei versamenti suddetti.

17.10 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di trasporto in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 17.8, la Cassa riconosce alle medesime imprese di trasporto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 giugno successivo alla scadenza di cui al comma 17.8.

17.11 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.

17.12 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]

17.13 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]

17.14 E' istituito presso la Cassa il "Conto squilibri perequazione trasporto regionale" alimentato dalla componente φ di cui al comma 23.1, lettera d) e dalle altre partite previste dai provvedimenti dell'Autorità.

17.15 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]

TITOLO 4

AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 18

Aggiornamento delle quote di ricavo

- 18.1 Le quote parti dei ricavi riconducibili al capitale investito, $RT_{capitale}^N$ e $RT_{capitale}^R$ sono ricalcolate negli anni del periodo di regolazione successivi al primo considerando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - gli investimenti netti realizzati nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, incluse la variazione delle immobilizzazioni in corso, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) maturati successivamente all'avviamento dell'erogazione del servizio di trasporto, ripartiti in investimenti in rete nazionale e in rete regionale secondo i medesimi criteri di cui all'Articolo 5;
 - i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti;
 - l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali di cui in Tabella 1;
 - le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, e il completamento della vita utile standard dei cespiti.
- 18.2 Le quote parti dei ricavi riconducibili agli ammortamenti RT_{amm}^N e RT_{amm}^R sono ricalcolate negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, considerando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, esclusi i lavori in corso, tenuto conto per ogni categoria di cespiti, della durata convenzionale riportata nella Tabella 1, ripartito in rete nazionale e in rete regionale secondo i medesimi criteri di cui all'Articolo 5;
 - la riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e il completamento della vita utile standard dei cespiti.
- 18.3 Il fattore correttivo FC^N di cui al comma 12.1 negli anni del periodo di regolazione successivi al secondo è calcolato mediante la seguente formula:
- $$FC_t^N = (REF_{t-2}^N - RT_{t-2}^N - RNI_{t-2}^N - RA_{t-2} - \Delta RA_{t-2} + RD_{t-4} + RSC_{t-4}^N + FC_{t-2}^N) (1 + r)$$
- dove:
- FC_t^N , è il fattore correttivo per l'anno t ;
 - r è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,45 per cento;
 - REF_{t-2}^N è il ricavo relativo alla rete nazionale di gasdotti conseguito applicando i corrispettivi di cui ai precedenti Articolo 8, Articolo 10,

Articolo 11, Articolo 12 e Articolo 13 al lordo di eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l'anno $t-2$, al lordo di eventuali penali corrisposte dall'impresa di trasporto ai sensi dell'articolo 10, comma 10.2 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/06;

- RT_{t-2}^N è il ricavo relativo della rete nazionale di gasdotti di cui al comma 5.3
- RNI_{t-2}^N è il ricavo relativo ai nuovi investimenti della rete nazionale di gasdotti calcolato ai sensi del comma 19.4;
- RA_{t-2} è il costo riconosciuto per il servizio di bilanciamento del sistema di cui al comma 6.2 per l'anno $t-2$;
- ΔRA_{t-2} è lo scostamento tra il costo effettivamente sostenuto nell'anno $t-2$ per le prestazioni di cui al comma 6.2, come desumibile dal bilancio d'esercizio, e il ricavo riconosciuto RA per il medesimo anno;
- RD_{t-4} è il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio nell'anno $t-4$, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno $t-2$;
- RSC_{t-4}^N è l'ammontare derivante dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti nell'anno $t-4$, nonché le penali corrisposte nel medesimo anno ai sensi dell'articolo 10, comma 10.1 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/06, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno $t-2$;
- FC_{t-2}^N è il fattore correttivo determinato per l'anno $t-2$.

18.4 Il fattore correttivo FC^R di cui al comma 12.3 negli anni del periodo di regolazione successivi al secondo è calcolato mediante la seguente formula:

$$FC_t^R = (REF_{t-2}^R - RT_{t-2}^R - RNI_{t-2}^R + RSC_{t-4}^R + FC_{t-2}^R) (1 + r);$$

dove:

- FC_t^R è il fattore correttivo per l'anno t ;
- r è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,45 per cento;
- REF_{t-2}^R è il ricavo relativo alla rete regionale di gasdotti conseguito applicando i corrispettivi di cui ai precedenti Articolo 8, Articolo 12 e Articolo 13, al lordo di eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l'anno $t-2$;
- RT_{t-2}^R è il ricavo relativo della rete regionale di gasdotti di cui al comma 5.3;
- RNI_{t-2}^R è il ricavo relativo ai nuovi investimenti della rete regionale di gasdotti calcolato ai sensi del comma 19.4;
- FC_{t-2}^R è il fattore correttivo determinato per l'anno $t-2$;

- RSC_{t-4}^R è l'ammontare derivante dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di riconsegna della rete regionale di gasdotti nell'anno $t-4$, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno $t-2$, ivi incluso l'ammontare percepito ai sensi dell'articolo 15, comma 15.3.2 della deliberazione n. 137/02.
- 18.5 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'articolo Articolo 12, l'impresa di trasporto considera i fattori correttivi FC_t^N e FC_t^R calcolati ai sensi dei commi 18.3 e 18.4 per un ammontare fino al 2% dei ricavi di riferimento per la rete nazionale di gasdotti ($RT^N + RNI^N + RA - RD_{t-2} - RSC_{t-2}^N$) e per la rete regionale di gasdotti ($RT^R + RNI^R - RSC_{t-2}^R$). Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'Articolo 12 ripartendo l'ammontare su quattro anni successivi, tenuto conto della rivalutazione annua di cui ai commi 18.3 e 18.4.
- 18.6 Nel calcolo dei ricavi effettivi, REF , si terrà conto anche di eventuali ricavi addizionali riscossi dalla società di trasporto percepiti ai sensi di disposizioni stabilite dal codice di rete, nonché di nuovi ricavi derivanti da altre attività.
- 18.7 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di trasporto CV associato ai quantitativi immessi in rete è soggetto ad eventuale integrazione per tenere conto di nuove società di trasporto e ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

$$CV_t = CV_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - X + Y)$$

dove:

- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- l' X -factor è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, determinato secondo i criteri di cui al successivo comma 18.8;
- Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo.

Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce il parametro Y . Fino all'emanazione di tali provvedimenti il parametro Y è pari a zero.

- 18.8 Il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività di cui al comma 18.7 è individuato secondo i seguenti criteri:
- a) per le imprese di cui al comma 3.10, il valore di X -factor è dimensionato in modo da riassorbire in un periodo di 8 anni i maggiori recuperi di produttività realizzati nel secondo periodo rispetto a quelli prefissati con la deliberazione n. 166/05, applicando la seguente formula:

$$(1 - \bar{X})^9 = \frac{COE_{2008} * (1 + I_{2009} - X)}{[COE_{2008} + 0,5 * (COR_{2008} - COE_{2008})] * (1 + I_{2009} - X)}$$

dove i termini assumono il medesimo significato di cui al comma 3.10;

- b) per le imprese di cui al comma 3.11, che presentano costi operativi unitari superiori al livello medio di settore COM_{2008} , il valore di X -factor è dimensionato in modo da ricondurre in un periodo di 4 anni il costo riconosciuto per l'anno 2010 al costo unitario medio di settore COM_{2008} applicando la seguente formula:

$$(1 - \bar{X})^5 = \frac{COM_{2008} * Km_{2008}^i}{COE_{2008}^i * (1 + I_{2009} - X)}$$

dove i termini assumono il medesimo significato di cui al comma 3.10, e:

- COM_{2008} è il costo unitario operativo medio di settore per chilometro di rete, assunto pari a 6.600 euro/km di rete;
 - Km_{2008}^i sono i chilometri di rete di trasporto dell'impresa i -esima in esercizio nell'anno 2008 comunicati ai sensi del *TIU*;
- c) per le imprese di cui al comma 3.11, che presentano costi operativi unitari inferiori al livello medio di settore COM_{2008} il valore di X -factor è pari a 0%;
- d) per le nuove imprese di cui al comma 4.1 il valore di X -factor è pari a 0%
- e) per le imprese di cui al comma 4.3 il valore di X -factor è pari a quello definito per la corrispondente classe dimensionale di cui al comma 41.2 del *RTDG*.

18.9 A fronte della realizzazione di investimenti di cui al comma 19.3, l'impresa di trasporto può chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo, CO_{NI} , determinata come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente, calcolati ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.8, e il valore dei costi operativi riconosciuti RT_{CO} di cui al comma 5.3 lettera c), aggiornati con il criterio di cui al comma 18.8, purché detta differenza sia riconducibile ai costi incrementali generati dai suddetti investimenti. Di detta componente di ricavo CO_{NI} si tiene conto ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo di cui al comma 18.7.

18.10 Nel caso in cui un'impresa di trasporto abbia reso disponibile una nuova infrastruttura funzionale all'immissione di gas nella rete nazionale di gasdotti, e, pur avendo completato tutte le opere di propria pertinenza, per cause esogene non abbia potuto avviare l'erogazione del servizio di trasporto, può chiedere il riconoscimento dei maggiori costi operativi sostenuti secondo i criteri indicati nel precedente comma 18.9.

18.11 Negli anni termici successivi all'inizio dell'erogazione del servizio delle nuove imprese di trasporto di cui al comma 4.1, la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi RT^E si determina secondo le seguenti modalità:

- a) per il secondo anno secondo i medesimi criteri indicati nel comma 4.2;
- b) per il terzo anno a partire dal bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi del *TIU*.

18.12 L'Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dall'1 gennaio 2014, riconoscendo alle imprese una quota parte, non superiore al 50%, degli ulteriori recuperi di produttività realizzati nel terzo periodo di regolazione, pari alla differenza tra i costi

effettivamente sostenuti nell'anno 2008, aggiornati secondo il criterio di cui al comma 18.7, e i costi effettivamente sostenuti nell'anno di riferimento per il calcolo dei costi operativi riconosciuti per il quarto periodo di regolazione.

Articolo 19

Ricavi relativi alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti

- 19.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 19.2 Dall'anno 2011, con riferimento agli investimenti di cui al comma 20.7, realizzati nell'esercizio precedente e riportati sui bilanci pubblicati, le imprese di trasporto calcolano RNI_t come segue:

$$RNI_t = \sum_{T=1}^6 NI_{t-2,T} \times r_T^{NI} + RNI_{t-2}$$

dove:

- $NI_{t-2,T}$ è il valore degli investimenti della tipologia T di cui al successivo comma 19.3, realizzati nell'esercizio $t-2$, e calcolati con la seguente formula:

$$NI_{t-2,T} = NI_{bil,T} - CONTR_{cap,T}$$

dove:

- o $NI_{bil,T}$ è il valore degli investimenti della tipologia T , realizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile;
- o $CONTR_{cap,T}$ è il valore dei contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari per la realizzazione delle infrastrutture, riferibili agli investimenti $NI_{bil,T}$, nonché i contributi erogati da soggetti privati, capitalizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile;
- r_T^{NI} è l'incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il terzo periodo di regolazione, riconosciuto per ciascuna tipologia T , di cui al successivo comma 19.3;
- RNI_{t-2} è il valore aggiornato ai sensi del successivo comma 19.7 dei ricavi relativi alle maggiori remunerazioni riconosciute sui nuovi investimenti realizzati fino all'anno solare precedente la presentazione delle proposte tariffarie, ivi inclusi i ricavi riferiti alle maggiori remunerazioni riconosciute ai sensi del comma 19.3.

- 19.3 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto r_T^{NI} per le relative durate:
- a) T=1 investimenti di sostituzione: 0%;
 - b) T=2 investimenti destinati alla sicurezza, alla qualità del gas e al sostegno al mercato che non comportano la realizzazione di nuova capacità di trasporto: 1% per 5 anni;
 - c) T=3 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto di rete regionale: 2% per 7 anni;
 - d) T=4 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto di rete nazionale: 2% per 10 anni;

- e) T=5 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto di rete nazionale funzionale alla capacità di importazione: 3% per 10 anni;
- f) T=6 investimenti destinati a rendere disponibile una maggiore capacità in ingresso alle frontiere, anche al fine di immettere quantitativi di Gnl rigassificati da navi metaniere con sistemi di rigassificazione a bordo: 3% per 15 anni.

19.4 Ciascuna impresa, sulla base della proporzione esistente tra i nuovi investimenti relativi alla rete nazionale e quelli relativi alla rete regionale, ripartisce la componente complessiva di ricavo RNI_t in due voci di ricavo distinte RNI^N , relativa alla rete nazionale di gasdotti e RNI^R , relativa alla rete regionale di gasdotti.

19.5 In deroga a quanto disposto al comma 19.3, per gli investimenti realizzati a partire dall'anno 2010, nel caso in cui il valore degli investimenti rientranti nelle categorie da T=2 a T=6 includa costi compensativi e ambientali C_{comp} , determinati secondo i criteri di cui al successivo comma 19.6, superiori all'1% dei costi infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico, la maggiore remunerazione (MR) sul capitale investito relativa allo specifico investimento è calcolata secondo la seguente formula:

$$MR = r_{ridotto} - r_{base}$$

essendo:

- r_{base} il tasso di remunerazione riconosciuto sul capitale investito determinato come indicato al comma 3.2, lettera a);
- $r_{ridotto}$ il tasso calcolato come segue:

$$r_{ridotto} = (r_{base} + r_{premium}) * \frac{C^{eff} * (1 + \alpha)}{C^{eff} + C^{comp}} + K_D * \frac{C^{comp} - C^{eff} * \alpha}{C^{eff} + C^{comp}}$$

dove:

- $r_{premium}$ è la remunerazione incrementale riconosciuta agli investimenti di sviluppo, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 19.3;
- la componente C^{comp} rappresenta i costi compensativi e ambientali come definiti nel successivo comma 19.6;
- la componente C^{eff} rappresenta i costi infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico, al netto dei costi compensativi e ambientali;
- α è fissato ad un valore pari a 0,01;
- K_D rappresenta il tasso nominale di rendimento del capitale di debito riconosciuto ai fini tariffari, pari al 4,85%.

19.6 I costi compensativi e ambientali C_{comp} di cui al precedente comma 19.5 sono determinati come somma delle seguenti componenti:

- costi compensativi, esogeni al servizio, nella misura e ove questi siano previsti da normative nazionali e locali;
- costi ambientali, unicamente nel caso in cui questi non siano previsti da normative locali e nazionali.

- 19.7 A partire dall'anno 2011, l'impresa di trasporto, ai fini della determinazione della quota RNI_{t-2} di cui al comma 19.2, aggiorna il valore della quota di ricavi relativa ai nuovi investimenti realizzati negli esercizi precedenti, considerando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - l'incremento del fondo di ammortamento relativo allo specifico investimento;
 - la fine del periodo di riconoscimento della maggiore remunerazione dei cespiti.
- 19.8 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:
- l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 20.7, lettera a), con i costi effettivamente sostenuti;
 - la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 19.2, con quelli risultanti dai bilanci certificati;
 - la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte.

Articolo 20

Approvazione delle tariffe successive al primo anno

- 20.1 Entro il 30 settembre di ogni anno successivo al primo, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima:
- i dati e le informazioni necessari per il calcolo dei corrispettivi unitari e dei corrispettivi specifici d'impresa di cui al precedente Articolo 12, incluse la capacità di trasporto conferita per la definizione dei corrispettivi tariffari e la distanza di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti calcolata ai sensi del comma 12.5;
 - i dati necessari per l'individuazione dei punti di entrata e di uscita di cui al precedente Articolo 7;
 - i quantitativi di gas, previsti per l'anno t , a copertura degli autoconsumi di cui al comma 9.1, delle perdite di rete di cui al comma 9.4 e il valore di GNC registrato negli ultimi due anni disponibili.
- 20.2 Entro il 30 ottobre di ogni anno successivo al primo, le imprese di trasporto trasmettono all'Autorità:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti il servizio di trasporto e che la proposta tariffaria è coerente con i criteri definiti dal presente provvedimento;
 - le componenti di ricavo RT^N e RT^R e le quote di ricavo $RT_{capitale}^N$, RT_{amm}^N , $RT_{capitale}^R$ e RT_{amm}^R aggiornate in base all'Articolo 18;
 - la quota di ricavo RNI^N e RNI^R definite ed aggiornate ai sensi dell'Articolo 19;
 - limitatamente alle imprese che svolgono l'attività di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, le proposte relative ai requisiti di iniezione e erogazione e di volume di gas e ai costi del servizio di bilanciamento del sistema che costituiscono il ricavo RA di cui al precedente Articolo 6;

- e) i quantitativi di gas previsti per l'anno t a copertura degli autoconsumi di cui al comma 9.1 e delle perdite di rete di cui al comma 9.4 e il valore medio di *GNC* registrato negli ultimi due anni disponibili;
 - f) le proposte dei corrispettivi di cui all'Articolo 8, aggiornati sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 12 e all'Articolo 13;
 - g) nel caso di una riclassificazione di tratti di rete di distribuzione, i costi storici degli incrementi patrimoniali dei cespiti oggetto di riclassificazione, distinti per località della tariffa di distribuzione, e l'accordo con l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi operativi.
- 20.3 Entro il 30 ottobre di ogni anno successivo al primo anno di applicazione delle tariffe determinate ai sensi del presente provvedimento l'impresa maggiore trasmette all'Autorità, anche coordinandosi con le altre imprese di trasporto:
- a) le informazioni di cui al precedente comma 20.2;
 - b) le proposte dei punti di entrata ed uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti, dei corrispettivi specifici d'impresa e dei corrispettivi CV e CV^P relativamente all'anno t calcolate sulla base delle disposizioni di cui al precedente Articolo 8 e nel rispetto delle quote di ricavo e dei corrispettivi aggiornati ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 18 e all'Articolo 19; l'impresa maggiore di trasporto comunica inoltre tutte le informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi unitari di rete nazionale secondo la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
 - c) i quantitativi di gas previsti in immissione nella rete di trasporto per l'anno successivo;
 - d) i quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nell'anno precedente nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione;
 - e) i quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nell'anno precedente nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.
- 20.4 Le proposte di cui ai precedenti commi 20.2 e 20.3, sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.
- 20.5 La Direzione Tariffe dell'Autorità provvede a comunicare:
- alla Cassa, i corrispettivi unitari regionali specifici d'impresa approvati ai sensi del presente articolo e le somme che le imprese di distribuzione devono versare ai sensi del comma 4.4;
 - a ciascuna impresa di trasporto, il corrispettivo unitario regionale specifico d'impresa approvato ai sensi del presente articolo.
- 20.6 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di trasporto pubblicano, i corrispettivi di cui al precedente Articolo 8 e la distanza di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti calcolate ai sensi del comma 12.5.
- 20.7 Entro il 31 maggio di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di trasporto comunicano all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità:
- a) gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, riportati nei bilanci sottoposti a

- revisione contabile, distinti per categoria di cespiti e per le tipologie di investimento individuate al comma 19.3;
- b) gli investimenti programmati per i 4 anni successivi mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 19.3;
 - c) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi;
 - d) la documentazione comprovante i costi compensativi e ambientali sostenuti nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria per la realizzazione di ciascun investimento, unitamente agli atti autorizzativi ed ai provvedimenti derivanti dalla normativa nazionale o locale o, qualora presenti, agli accordi sottoscritti con gli enti locali, per la realizzazione delle opere compensative.

Articolo 21

Attestazione e verifica dei ricavi

- 21.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di trasporto trasmettono all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 21.2, conseguiti nel precedente anno.
- 21.2 La dichiarazione di cui al comma 21.1 da rendersi da parte delle imprese di trasporto deve indicare:
- a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti Articolo 8, Articolo 10, Articolo 11, Articolo 12, Articolo 13, Articolo 14 e Articolo 15;
 - b) i ricavi derivanti dalle compensazioni tra imprese di cui al precedente Articolo 16, con specificazione dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari di capacità e dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari variabili;
 - c) i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi per il bilanciamento del sistema di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02, inclusi i ricavi derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 15, comma 15.3.2 della deliberazione n. 137/02;
 - d) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dal codice di rete dell'impresa di trasporto, nonché i nuovi ricavi derivanti da altre attività e i ricavi derivanti dalla vendita di gas ai fini del bilanciamento;
 - e) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b), c), e d), le relative capacità conferite e i quantitativi immessi in rete nell'anno precedente e i corrispettivi unitari, nonché i quantitativi di gas effettivamente utilizzati per l'autoconsumo, per le perdite di rete e il gas non contabilizzato.
- 21.3 Ai fini della predisposizione della dichiarazione di cui al comma 21.1, le imprese di trasporto utilizzano la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità.

Articolo 22

Altre disposizioni

- 22.1 L'Autorità pubblica entro il 31 luglio di ciascun anno la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e la percentuale di degrado ai fini dell'aggiornamento tariffario di cui all'Articolo 18 e all'Articolo 19.
- 22.2 Eventuali istanze di rettifica delle proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto e già approvate dall'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico della medesima impresa di trasporto pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari a 3.000 € Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

TITOLO 5

COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI DI CARATTERE GENERALE DEL SISTEMA GAS

Articolo 23

Componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas

- 23.1 Sono istituite le seguenti componenti tariffarie, aggiuntive rispetto alla tariffa di trasporto di cui all'articolo 8, a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas:
- il corrispettivo unitario variabile CV^I , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione n. 277/07;
 - il corrispettivo unitario variabile CV^{FG} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl;
 - il corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, del conguaglio dei costi di ripristino e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
 - la componente tariffaria φ , espressa in euro/Smc, a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CR_r di cui all'articolo 17;
 - la componente tariffaria GS_T , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio;
 - la componente tariffaria RE_T , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle

- disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
- g) la componente tariffaria S_D , di segno negativo, espressa in euro/Smc, finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
 - h) il corrispettivo unitario variabile CV^{LIC} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri legati al meccanismo di incentivazione tariffaria del trasporto del gas naturale.
- 23.2 L'impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto le componenti tariffarie CV^I , CV^{FG} , φ e CV^{LIC} di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere a), b), d) e h), come maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto di cui all'articolo 8.
- 23.3 A partire dall'1 gennaio 2011, l'impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto, come componenti aggiuntive della tariffa di trasporto di cui all'articolo 8, le componenti tariffarie GS_T e RE_T , di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere e) ed f), ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.
- 23.4 A partire dall'1 gennaio 2012, l'impresa di trasporto applica la componente tariffaria S_D , di cui al precedente comma 23.1, lettera g), ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione.
- 23.5 A partire dall'1 ottobre 2011, l'impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto la componente tariffaria CV^{OS} , di cui al precedente comma 23.1, lettera c), come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto di cui all'Articolo 8.

Articolo 24

Destinazione del gettito delle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto

- 24.1 Entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano alla Cassa, in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo:
- a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^I , sul "Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas" di cui al punto 2 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
 - b) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^{FG} , sul "Conto oneri fattore di garanzia impianti di rigassificazione" di cui al comma 18.3 della deliberazione ARG/gas 92/08;
 - c) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 10bis.5 della RTSG;
 - d) il gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria φ , sul "Conto squilibri perequazione trasporto regionale" di cui al comma 17.4;
 - e) il gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria GS_T , sul "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio", di cui al comma 93.1, lettera d), della RTDG;
 - f) il gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria RE_T , sul "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle

- fonti rinnovabili nel settore del gas naturale”, di cui al comma 93.1, lettera a), della *RTDG*;
- g) il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^{LIC} , sul “Conto oneri trasporto” di cui al comma 10.4 della deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 156/11.
- 24.2 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 24.1, le imprese di trasporto trasmettono alla Cassa:
- a) i dati relativi al gettito derivante dall’applicazione delle componenti addizionali della tariffa di trasporto, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari di trasporto applicati e dei quantitativi di gas immessi in rete nei casi di cui al comma 23.1, lettere a), b), c) e d), e dei quantitativi di gas riconsegnati nei casi di cui al comma 23.1, lettere e) ed f);
- b) i dati relativi all’ammontare derivante dall’applicazione della componente tariffaria S_D , con indicazione dei periodi di competenza e dei quantitativi di gas riconsegnati.
- 24.3 La Cassa destina gli importi derivanti dall’applicazione della componente RE_T in quota parte al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui al comma 93.1, lettera a), della *RTDG*, in quota parte al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui al comma 93.1, lettera e), della *RTDG* e in quota parte al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale di cui al comma 54.1, lettera cc), del *TIT*, in funzione delle aliquote pubblicate dall’Autorità nel rispetto del principio di competenza.

Articolo 25

Modalità di determinazione ed aggiornamento delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto

- 25.1 Il valore delle componenti tariffarie addizionali di cui all’articolo 23 è determinato con specifici provvedimenti dell’Autorità e può essere aggiornato anche in corso d’anno, con cadenza trimestrale.

Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture

Categoria di cespiti	Durata in anni
Fabbricati	40
Metanodotti (condotte e derivazioni)	50
Centrali di spinta	20
Impianti di regolazione e riduzione della pressione	20
Sistemi informativi	5
Altre immobilizzazioni materiali e Immobilizzazioni immateriali	10
Immobilizzazioni in corso	-
Terreni	-

Tabella 2 – Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1959	30,3859	1984	2,3704
1960	29,1662	1985	2,1740
1961	28,1490	1986	2,0938
1962	27,0023	1987	2,0061
1963	24,9768	1988	1,9003
1964	23,9309	1989	1,8028
1965	23,8554	1990	1,6908
1966	23,2135	1991	1,5974
1967	22,4506	1992	1,5363
1968	21,9454	1993	1,4799
1969	20,7226	1994	1,4310
1970	18,2376	1995	1,3756
1971	17,3187	1996	1,3368
1972	16,7672	1997	1,3018
1973	13,9907	1998	1,2778
1974	10,7954	1999	1,2631
1975	9,2085	2000	1,2272
1976	7,6962	2001	1,2020
1977	6,5546	2002	1,1682
1978	5,7882	2003	1,1502
1979	5,0327	2004	1,1197
1980	4,0619	2005	1,0872
1981	3,3227	2006	1,0586
1982	2,8872	2007	1,0325
1983	2,5877	2008	1,0000

Tabella 3 – Percentuali di degrado (1/2)

Anno	Fabbricati	Metanodotti (condotte e derivazioni)	Centrali di spinta	Impianti di regolazione e riduzione della pressione	Sistemi informativi	Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali
1959	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1960	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1961	96,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1962	94,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1963	92,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1964	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1965	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1966	86,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1967	84,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1968	82,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1969	80,00%	97,50%	100,00%	97,50%	100,00%	100,00%
1970	78,00%	95,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%
1971	76,00%	92,50%	100,00%	92,50%	100,00%	100,00%
1972	74,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%
1973	72,00%	87,50%	100,00%	87,50%	100,00%	100,00%
1974	70,00%	85,00%	100,00%	85,00%	100,00%	100,00%
1975	68,00%	82,50%	100,00%	82,50%	100,00%	100,00%
1976	66,00%	80,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%
1977	64,00%	77,50%	100,00%	77,50%	100,00%	100,00%
1978	62,00%	75,00%	100,00%	75,00%	100,00%	100,00%
1979	60,00%	72,50%	100,00%	72,50%	100,00%	100,00%
1980	58,00%	70,00%	100,00%	70,00%	100,00%	100,00%
1981	56,00%	67,50%	100,00%	67,50%	100,00%	100,00%
1982	54,00%	65,00%	100,00%	65,00%	100,00%	100,00%
1983	52,00%	62,50%	100,00%	62,50%	100,00%	100,00%
1984	50,00%	60,00%	100,00%	60,00%	100,00%	100,00%

Tabella 3 - Percentuali di degrado (2/2)

Anno	Fabbricati	Metanodotti (condotte e derivazioni)	Centrali di spinta	Impianti di regolazione e riduzione della pressione	Sistemi informativi	Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali
1985	48,00%	57,50%	100,00%	57,50%	100,00%	100,00%
1986	46,00%	55,00%	100,00%	55,00%	100,00%	100,00%
1987	44,00%	52,50%	100,00%	52,50%	100,00%	100,00%
1988	42,00%	50,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%
1989	40,00%	47,50%	95,00%	47,50%	100,00%	100,00%
1990	38,00%	45,00%	90,00%	45,00%	100,00%	100,00%
1991	36,00%	42,50%	85,00%	42,50%	100,00%	100,00%
1992	34,00%	40,00%	80,00%	40,00%	100,00%	100,00%
1993	32,00%	37,50%	75,00%	37,50%	100,00%	100,00%
1994	30,00%	35,00%	70,00%	35,00%	100,00%	100,00%
1995	28,00%	32,50%	65,00%	32,50%	100,00%	100,00%
1996	26,00%	30,00%	60,00%	30,00%	100,00%	100,00%
1997	24,00%	27,50%	55,00%	27,50%	100,00%	100,00%
1998	22,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	100,00%
1999	20,00%	22,50%	45,00%	22,50%	90,00%	90,00%
2000	18,00%	20,00%	40,00%	20,00%	80,00%	80,00%
2001	16,00%	17,50%	35,00%	17,50%	70,00%	70,00%
2002	14,00%	15,00%	30,00%	15,00%	60,00%	60,00%
2003	12,00%	12,50%	25,00%	12,50%	50,00%	50,00%
2004	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	40,00%	40,00%
2005	7,50%	7,50%	15,00%	7,50%	30,00%	30,00%
2006	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	20,00%	20,00%
2007	2,50%	2,50%	5,00%	2,50%	10,00%	10,00%
2008	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabella 4 - Coefficienti moltiplicativi da applicare ai corrispettivi di capacità *C_{Pe}* riproporzionate su base mensile

Mese	Coefficienti moltiplicativi del corrispettivo mensile			
	Annuo	Semestrale	Trimestrale	Mensile
Ott	1	1,1	1,2	1,4
Nov	1	1,1	1,2	1,4
Dic	1	1,1	1,2	1,4
Gen	1	1,1	1,2	1,4
Feb	1	1,1	1,2	1,4
Mar	1	1,1	1,2	1,4
Apr	1	1,1	1,2	1,4
Mag	1	1,1	1,2	1,4
Giu	1	1,1	1,2	1,4
Lug	1	1,1	1,2	1,4
Ago	1	1,1	1,2	1,4
Set	1	1,1	1,2	1,4